



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Spese di lite, liquidazione: in base alla somma attribuita alla parte vincitrice e, se tra minimo e massimo della tariffa, senza specifica motivazione

Posto che la liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente deve avvenire non in base alla somma domandata, ma a quella attribuita alla parte vincitrice, va confermato che in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 15857/2019 e 5381/2006 e, alla seconda, Cass. 20289/2015.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.4.2021, n. 11468

...omissis...

Ritenuto

Il Tribunale di Busto Arsizio, adito dall'avv. *omissis* ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per la liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta in favore di *omissis*, ha liquidato al professionista, in applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 140 del 2012, il compenso di Euro 2.100,00, oltre accessori, detraendo dal dovuto gli acconti, pari a Euro. 1.801,28 e condannando il cliente perciò al pagamento della differenza.

Il tribunale ha negato che il legale potesse pretendere il compenso per l'attività stragiudiziale svolta al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia con il cliente: al riguardo il giudice rilevava che non si trattava di attività svolta nell'interesse del mandante.

Il tribunale, nel liquidare la minore somma, poneva le spese di lite a carico del cliente.

Per la cassazione della sentenza il legale ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 *omissis*, destinatario di rituale notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza, è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato

L'unico motivo di ricorso censura la sentenza nei seguenti punti, rubricati sub a), b) e c).

In primo luogo (censura sub a), il ricorrente lamenta che il valore medio del compenso dovuto in base alla tariffa del 2012, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non è pari a Euro, 2.100,00, ma al maggiore importo di 4.835,00.

La censura è infondata:

- valori medi della tariffa D.M. n. 140 del 2012, ex art., stabiliti per le controversie di valore fino a Euro 25.000,00, sono i seguenti: fase di studio Euro 550,00; fase introduttiva Euro 300,00; fase istruttoria Euro 550,00; fase decisoria Euro, 700,00: in totale Euro 2.100,00, cioè l'importo liquidato dal tribunale;

- il maggiore importo indicato dal ricorrente, di Euro 4.835,00, corrisponde ai valori medi in base alla tariffa del 2014, non applicabile *ratione temporis*, essendo incontroverso il riferimento temporale assunto dal tribunale, il quale ha evidenziato, nella scelta della tariffa applicabile, che il procedimento civile, al quale inerisce la pretesa, è stato definito con sentenza del 15 luglio 2013.

In secondo il ricorrente si duole perchè il tribunale gli ha negato il rimborso delle spese stragiudiziali, sostenute prima di intraprendere la lite con il cliente (censura sub b).

Anche tale censura è infondata:

- in materia le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che "il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (Cass. S.U., 16990/2017 conf. 30732/2019);

- consegue da quanto sopra che è corretta l'affermazione del tribunale; - impregiudicata la questione se tali spese siano o no dovute nel caso di specie, esse non potevano essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi della L. n. 794 del 1992, art. 28 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che contempla "la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura".

Con l'ultima censura, rubricata sub c) dell'unico motivo, il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite, avvenuta senza considerare che il valore della causa ammontava a Euro 7.094,47.

La censura è inammissibile:

- infatti, il ricorrente, ai fini della determinazione del valore, considera il maggiore importo che il tribunale, secondo la sua prospettazione, gli avrebbe dovuto liquidare per l'attività svolta in favore del *omissis*, oltre la somma dovuta per il rimborso delle spese sostenute in fase stragiudiziale;
- in questo senso il ricorrente non si confronta con il principio che la liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente deve avvenire non in base alla somma domandata, ma a quella attribuita alla parte vincitrice (Cass. n. 15857/2019; n. 5381/2006);
- inquadrata la censura nei suoi giusti binari, se ne appalesa, appunto, la sua inammissibilità;
- costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. n. 30716/2017n. 18086/2017);
- è stato anche precisato che il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver ommesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura (Cass. n. 2532/2015);
- in difformità da tale modo di procedere, il ricorrente, con riferimento all'effettivo parametro della liquidazione giudiziale (la somma riconosciuta dal giudice e non quella domandata), non propone una censura specifica nel senso sopra indicato;
- anzi, nel seguito del ricorso egli si duole della mancata liquidazione di un onorario maggiore, senza considerare che in cassazione censurabile la sola violazione dei limiti minimi e massimi di tariffa: "in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (Cass. n. 20289/2015);
- infine, sono palesemente inammissibili in questa sede le deduzioni con cui il ricorrente ventila un danno all'immagine e al decoro del professionista dipendente dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto".

PQM

Rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

